

STUDIO LEGALE RICCIOLI

95129 Catania – corso delle Province, 116 - tel.095.360460 – fax 095.360460

darioriccioli@pec.it

20122 Milano – Via Podgora, 11 – tel. 02.55013044

d.riccioli@virgilio.it

Avv. Dario Riccioli
Patrocinante in Cassazione

Avv. Alessia Dell'Ombra
Dott.ssa Chiara Scibetta
Dott.ssa Sara Bovi

Al On.le Ministro della Salute
dott.ssa Giulia Grillo

Alla Direzione delle professioni sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale
Direttore generale dott.ssa Rossana Ugenti

All'Ufficio 5 – Disciplina delle Professioni Sanitarie
Direttore Cristina Rinaldi
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

Al Presidente della FNOMCeO
Dott. Filippo Anelli
Via Ferdinando di Savoia, 1
00192 Roma

E p.c.: **Al Presidente dell'OMCeO della Provincia di Catania**
dott. Massimo Buscema
Viale Ruggero di Lauria, 81
95127 Catania

A mezzo P.E.C.: gab@postacert.sanita.it
dgroups@postacert.sanita.it
segreteria@pec.fnomceo.it
presidente.ct@pec.omceo.it

A mezzo e-mail: r.ugenti@sanita.it
c.rinaldi@sanita.it

Oggetto: Istanza di scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

In nome e per conto dei dott.ri **Lucio Di Mauro** (C.F. DMRLCU66A18C351P), nato a Catania il 18/01/1966, n. OMCeO CT 11720, **Antonino Rizzo** (C.F. RZZNNN61E14C351V), nato a Catania il 14/05/1961, n. OMCeO CT 8403, **Emanuele Cosentino** (C.F. CSNMNL58H02F899B), nato a Niscemi (CL) il 02/06/1958, n. OMCeO CT 8598, **Rosalia Lo Gerfo** (C.F. LGRRSL65A51C351U), nata a Catania l'11/01/1965, n. OMCeO CT 9880, **Alfio Pennisi** (C.F. PNNLFA60L20C351S), nato a Catania il 20/07/1960 n. OMCeO CT 10086, nella qualità di iscritti all'albo provinciale di Catania dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che ci hanno conferito espresso mandato e che, a tal fine, sottoscrivono la presente ed eleggono domicilio, ai fini del presente procedimento, presso lo studio legale Riccioli in Catania, corso delle Province, 116, ove intendono ricevere comunicazioni, oltreché all'indirizzo P.E.C. darioriccioli@pec.it ed al numero di fax 095.360460,

PREMESSO

Che i componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, **in data 20 luglio 2018**, a seguito dell'acquisizione al protocollo delle complessive dimissioni di n. 10 consiglieri su n. 17, si sono ridotti a meno della metà.

Che, **in data 24 luglio 2018**, si è dimesso un altro componente (il segretario) del Consiglio direttivo suddetto, rimanendo così in carica solo n. 6 consiglieri su n. 17.

Che, sulla base di chiare ed inequivoche disposizioni normative, **“Se i componenti del Consiglio direttivo..., sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive”** (art. 7, D.M. 15 marzo 2018, prima, art. 22, D.P.R. 05 aprile 1950, n. 221), e dunque con un unico termine speciale, ragionevolmente ridotto *ope legis*, rispetto ai termini ordinari previsti per le elezioni ordinarie (convocazione dell'Assemblea nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade, avviso di convocazione da inviarsi almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni, presentazione di singole candidature e/o delle liste entro dieci giorni prima dalla data di svolgimento delle votazioni).

Che il termine speciale di quindici giorni è stato sempre rispettato, anche nel vigore della precedente identica disciplina normativa, in casi analoghi (vds. elezioni suppletive dell'Ordine dei Medici veterinari della provincia di Brindisi del 23-24-25 febbraio 2007).

Che il predetto termine speciale di quindici giorni (che sarebbe venuto a scadenza il 4 agosto 2018) è da considerarsi, sistematicamente, come essenziale e non derogabile e/o prorogabile, in ragione dell'eccezionalità dell'ipotesi di elezioni suppletive e della specialità della relativa disciplina.

Che tuttavia, il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, con sua lettera prot. 4412 del 27 luglio 2018 (**all. n. 1**), pubblicata in data 30 luglio 2018 sul sito istituzionale della FNOMCeO, ha provveduto soltanto alla convocazione dell'Assemblea elettorale, per di più **solo in prima convocazione**, nei giorni 21-22-23 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la sede dell'Ordine dei Medici in Viale Ruggero di Lauria, 81 a Catania, in aperta violazione dell'obbligo normativo di fare svolgere le elezioni suppletive entro quindici giorni (entro cioè il 4 agosto 2018) dalla riduzione dei componenti del Consiglio direttivo a meno della metà.

Che il *quorum* deliberativo dell'Assemblea elettorale, in prima convocazione (2/5 degli iscritti, pari a 3.762, essendo il numero complessivo degli iscritti pari a 9405), rende ragionevolmente probabile che in quelle date (21-22-23 settembre 2018), anche per i motivi illustrati *infra* non potrà essere raggiunto, di talché sarà necessaria la seconda convocazione (che prevede un *quorum* di 1/5 degli iscritti) e, sempre con probabilità, financo la terza convocazione, con **ulteriore illegittima dilatazione sine die dei tempi per la ricostituzione del Consiglio direttivo**, in violazione del suddetto termine speciale di quindici giorni.

Che, oltre i predetti quindici giorni e cioè dal 05 agosto 2018 e fino all'insediamento dei nuovi eletti (incerto nel *quando*), il Consiglio direttivo si troverà nella situazione di fatto e di diritto oggettiva di non potere essere validamente costituito, e dunque di non potere legittimamente deliberare e regolarmente funzionare, con soli n. 6 componenti in carica, con conseguente possibile interruzione e/o turbamento di attività pubbliche indifferibili ed urgenti e/o essenziali per l'Ordine.

In sostanza, oltre i predetti 15 giorni e cioè dal 05 agosto 2018 e fino all'insediamento dei nuovi eletti (incerto nel *quando*), si verificherà un'ipotesi di **difetto di attribuzioni** del Consiglio direttivo in carica (ridotto a soli n. 6 componenti) o, quantomeno, un'ipotesi di **incompetenza** all'adozione degli atti propri del Consiglio direttivo, con conseguente invalidità degli atti eventualmente e *medio tempore* adottati.

Ciò è comprovato dalla stessa seduta del Consiglio direttivo del 23 luglio scorso (nella quale, oltre ad essere stati convocati atipicamente ed irritualmente anche i n. 11 componenti dimissionari – si ricorda che le dimissioni sono atto unilaterale recettizio –, si è preso atto dell'impossibilità della valida costituzione del Consiglio direttivo e nulla si è deliberato sui rilevanti ed improcrastinabili punti all'o.d.g. – vds. **all. n. 2**).

Che, permanendo l'attuale stato di fatto, eventuali deliberazioni del Consiglio direttivo, con soli n. 6 componenti in carica, su punti all'ordine del giorno, sino all'insediamento dei nuovi eletti, sarebbero poste in essere da soggetti privi di attribuzioni, perché non legittimati ad assumerle oltre i predetti quindici giorni, ovvero viziata da incompetenza, con conseguente possibile invalidità, per violazione delle richiamate disposizioni regolamentari vigenti.

Che il Presidente, pur avendo preso atto dell'impossibilità di convocare il Consiglio (all. n. 3), in attesa delle elezioni suppletive, convocando l'Assemblea oltre il 04 agosto 2018 (in realtà, entro il predetto termine, come già visto, si sarebbe dovuto obbligatoriamente "procedere" alle elezioni suppletive e non soltanto alla convocazione dell'assemblea) è, peraltro, incorso nella **grave violazione** degli artt. 7 e 2 e ss. del D.M. 15 marzo 2018 (normativa applicabile, anche secondo la FNOMCeO – **all. n. 4** –).

Che il Presidente, omettendo la convocazione dell'Assemblea, in seconda ed in terza convocazione, come era suo obbligo (e come testimoniato recentemente dall'elezione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza – **all. n. 5** –) è incorso in ulteriore **grave e cosciente violazione** degli artt. 7 e 2 e ss. del D.M. 15 marzo 2018 (cui la FNOMCeO, in una sua recente missiva al Presidente medesimo, aveva fatto espresso riferimento – **all. n. 4** –).

Che, inoltre, il numero dei giorni (tre) e gli orari fissati per lo svolgimento delle elezioni [8 ore x tre giorni: 1440 minuti che assicurano solo pochi secondi (circa 9) per i 9405 aventi diritto], in ragione del numero complessivo degli iscritti (9405), dell'ampiezza territoriale e delle condizioni geografiche, **non garantiscono la piena accessibilità degli aventi diritto al voto**.

Che la sede fissata per lo svolgimento delle elezioni, in ragione del numero complessivo degli iscritti (9405), dell'ampiezza territoriale e delle condizioni geografiche, **notoriamente non garantisce la piena accessibilità degli aventi diritto al voto (infatti, nel corso degli anni, è sempre stata necessaria la locazione di appositi ed idonei locali)**.

Più specificatamente, come anzidetto, la normativa vigente prevede un *quorum* qualificato in prima convocazione (*quorum*: 2/5 di 9405 = 3762) che, per le "forme e modalità" delle operazioni di voto, individuate dal Presidente dell'OMCeO della provincia di Catania, non è assolutamente possibile raggiungere. Infatti, i 1440 minuti concessi per le operazioni di voto assegnano ad ogni potenziale elettore appena 9 secondi, ovvero un lasso di tempo che, in uno alla collocazione manifestamente sfavorevole (la sede di convocazione corrisponde a un appartamento dalle caratteristiche sovrapponibili alla civile abitazione), non consentirà concretamente di raggiungere, negando di fatto il diritto di voto, neanche la metà del predetto *quorum* (3762), normativamente individuato.

Che, per quanto appena detto, sussiste anche la **grave violazione** dell'art. 2, comma 5, D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, che prevede la necessità di assicurare "forme e modalità" di votazione che garantiscano la piena accessibilità al voto e che "Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni", ciò che fatte le dovute e semplici proporzioni avrebbe dovuto imporre lo svolgimento delle elezioni per cinque giorni consecutivi, presso una sede idonea e con adeguato tempo per i votanti.

Che si ritiene, dunque, sussistano tutti i presupposti di cui all'articolo 4 D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Che lo scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo, in presenza dei relativi presupposti, è **atto vincolato e comunque privo di margini di discrezionalità**.

Tanto premesso, gli scriventi, nella qualità sopra indicata,

INSTANO

affinché l'On.le Ministro della Salute, con proprio decreto, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ed accertata la sussistenza dei predetti presupposti di cui all'articolo 4 D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, voglia disporre, con l'urgenza del caso e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della presente, lo scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, nominando la prevista commissione straordinaria di tre componenti che, entro tre mesi dallo scioglimento, proceda a nuove elezioni, ai sensi e per gli effetti del D.M. 15 marzo 2018.

Catania, 01 agosto 2018


(avv. Dario Riccioli)


(avv. Attilio Luigi Maria Toscano)


(avv. Rocco Mauro Todero)